SENATO DELLA REPUBBLICA

- IX LEGISLATURA -

(N. 685)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, SARAGAT, ZACCAGNINI, GARIBALDI, FRANZA, BRUGGER, FRASCA, MEZZAPESA, DI LEMBO, MURMURA, BOMBARDIERI, D'AMELIO, DELLA PORTA, FIMOGNARI e MASCARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 1984

Modifiche e proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190, e della legge 13 maggio 1983, n. 196, recanti concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale

Onorevoli Senatori. — Le leggi nn. 190 del 1981 e 196 del 1983, in attesa di una disciplina organica, hanno sancito per gli esercizi 1980, 1981, 1982 e 1983 un contributo dello Stato in favore di associazioni nazionali per il sostegno delle loro attività di rappresentanza, tutela, protezione e promozione sociale.

Si tratta di associazioni che ormai hanno una loro presenza nel nostro ordinamento e svolgono una insostituibile opera di supplenza di compiti di interesse nazionale, tanto è che, nel corso del dibattito avvenuto in Parlamento, da quasi la totalità delle forze politiche sono venuti positivi riconoscimenti.

Certamente è urgente che il Governo soddisfi gli impegni assunti nel corso della definizione delle precedenti leggi di stabilire criteri generali per la concessione di un contributo continuativo; ma nell'attesa è necessario consentire la continuazione della benemerita attività delle associazioni ed evitare l'interruzione dei programmi di grande valore sociale da esse definiti. A tale finalità vuole corrispondere il presente disegno di legge.

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In considerazione delle loro finalità istituzionali, particolarmente meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, modificato dall'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, sono concessi per ciascuno degli anni 1984 e 1985, in favore delle sottoelencate associazioni, i contributi dell'importo rispettivamente indicato:

Associazione nazionale muti- lati ed invalidi civili	900.000.000
Associazione nazionale fami- glie caduti e dispersi in	
guerra	900.000.000
Associazione nazionale tra mutilati e invalidi di	1.200.000,000
guerra	1.200.000.000
Associazione nazionale tra	
mutilati ed invalidi del	
lavoro	900.000.000
Associazione nazionale vitti-	
me civili di guerra	900.000.000
Unione italiana ciechi	900.000.000
Ente nazionale protezione ed	
assistenza sordomuti	900.000.000
Unione nazionale mutilati	
per servizio	900.000.000

È altresì assegnato, ai sensi delle disposizioni sopra citate, per ciascuno degli anni 1984 e 1985, all'Ente nazionale protezione animali un contributo di lire 120.000.000.

Art. 2.

Al fine di sostenere l'attività di promozione sociale e di tutela degli associati sono assegnati, per ciascuno degli anni 1984 e 1985, alle sottoindicate associazioni, i con-

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tributi dell'importo rispettivi cato:	amente indi-
Associazione nazionale combattenti e reduci	150.000.000
Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare	20.000.000
Istituto del nastro azzurro.	50.000.000
Associazione nazionale partigiani d'Italia	450.000.000
Federazione italiana volontari della libertà	300.000.000
Federazione italiana delle associazioni partigiane .	100.000.000
Associazione nazionale ex internati	50.000.000
Associazione nazionale tra le famiglie italiane dei martiri caduti per la li-	
bertà della Patria	100.000.000
ci dalla prigionia	30.000.000
Associazione nazionale de- portati politici in campi	22 222 222
nazisti	30.000.000
battenti volontari antifa- scisti in Spagna	30.000.000
Associazione nazionale reduci garibaldini	10.000.000
Associazione nazionale per- seguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA)	50.000.000
Associazione sudtirolese combattenti e vittime di	
guerra	10.000.000

Art. 3.

Al fine di incoraggiare e sostenere le attività di studio, di promozione e divulgazione culturale nonchè di sensibilizzazione sociale sugli scopi previsti dai rispettivi statuti sono assegnati, per ciascuno degli anni 1984 e 1985, alle sottoindicate associazioni, i contributi dell'importo rispettivamente indicato:

Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali (ANFFaS)

300.000.000

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Associazione bambini Down (ABD)	300.000.000
Centro piccoli mongoloidi (CePiM)	100.000.000
Associazione nazionale assistenza spastici (AIAS)	50.000.000
Associazione italiana per la sclerosi multipla (AISM).	50.000.000
Unione italiana lotta alla di- strofia muscolare (UILDM)	50.000.000
Associazione nazionale inva- lidi esiti di poliomielite (ANIEP)	50.000.000
Associazione italiana per il bambino con idrocefalo o spina bifida	20 000 000
Associazione italiana ciechi	20.000.000
di guerra	40.000.000
Associazione nazionale ra-	
dioamatori ciechi	30.000.000

Art. 4.

Le associazioni di cui alla presente legge, a dimostrazione del concreto perseguimento delle finalità istituzionali, trasmetteranno annualmente una copia del rendiconto nonchè una relazione sull'attività svolta alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Governo, entro il 31 marzo, dovrà presentare al Parlamento una relazione annuale consuntiva sulla regolarità dei bilanci e sulle attività svolte dalle associazioni di cui alla presente legge.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per gli anni 1984 e 1985 in complessivi 9.990 milioni di lire per anno finanziario, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.